



---

---

## **MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME**

### **STATUTO**

#### **DELL' ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI VALLE DI FIEMME**

---

---

#### **Articolo 1 - COSTITUZIONE E SEDE**

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI VALLE DI FIEMME".

La sede associativa è presso la Sala della Cultura in Ziano di Fiemme (TN), in via Bosin 1.

L'Associazione gestisce la pesca nelle acque date in concessione dalla Magnifica Comunità di Fiemme e nei laghi alpini in concessione dalla Provincia Autonoma di Trento.

#### **Articolo 2 - SCOPI**

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di contribuire alla tutela e promozione dell'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque in gestione all'Associazione, mediante:

- la razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti, secondo i criteri espressi dalla Carta Ittica e successive modifiche.
- una gestione democratica, attraverso la corresponsabilizzazione dei Soci all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nel rispetto delle norme legislative e in particolare della legge provinciale n.60 del 12 dicembre 1978 e successive modifiche, in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca.
- una adeguata sorveglianza;

### **Articolo 3 - SOCI**

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione i pescatori dilettanti, in possesso di regolare licenza di pesca e di abilitazione eventualmente richiesta, rilasciata dalla competente Autorità, che lo domandano con richiesta scritta impegnandosi ad accettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

I soci si dividono:

#### a) SOCI ORDINARI

Sono Soci Ordinari i Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme; essi hanno diritto di pesca su tutte le acque in concessione all'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

#### b) SOCI ORDINARI MINORENNI

Sono Soci Ordinari Minorenni i Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme di età inferiore agli anni 18; essi hanno diritto di pesca su tutte le acque in concessione all'Associazione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, e non possono essere eletti alle cariche sociali.

### **Articolo 4 - PESCATORI AGGREGATI**

Sono pescatori aggregati:

- a) Coloro che, non Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme, siano residenti da almeno 1 anno nel territorio delle Regole della Magnifica Comunità di Fiemme.
- b) Coloro che, pur essendo Vicini, non sono residenti in alcuna Regola della Magnifica Comunità di Fiemme. All'atto della ripresa della residenza in una Regola diventano Soci Ordinari.

I pescatori aggregati hanno diritto di pesca su tutte le acque in concessione all'Associazione e dovranno versare la quota che sarà annualmente determinata dal Comitato Pesca ed approvata dal Consiglio dei Regolani.

### **Articolo 5 - PESCATORI OSPITI STAGIONALI**

Sono pescatori ospiti stagionali coloro che, muniti dell'abilitazione alla pesca rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento o dalla Provincia Autonoma di Bolzano,

non appartengono alle altre categorie.

Essi hanno diritto di pesca su tutte le acque in concessione all'Associazione che ha rilasciato il permesso.

I pescatori ospiti stagionali dovranno versare la quota che sarà stabilita annualmente dal Comitato Pesca ed approvata dal Consiglio dei Regolani.

Le associazioni hanno facoltà di accogliere le richieste dei pescatori ospiti stagionali, previa opportuna valutazione del loro numero ai fini di una gestione equilibrata della pressione di pesca.

#### **Articolo 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E RESIDENZA**

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, per morosità, o per gravi o reiterate violazioni a leggi e regolamenti in materia di pesca, per gravi danni arrecati al patrimonio ittico e/o alle acque in concessione e definiti tali dal Consiglio Direttivo nel regolamento interno della Associazione.

In nessun caso è possibile essere socio contemporaneamente di più di una delle Associazioni Pescatori della Valle di Fiemme.

Di norma tale Associazione coincide con quella della Regola di appartenenza. L'appartenenza ad associazione diversa da quella stabilita per Regola può essere concessa a richiesta.

#### **Articolo 7 - QUOTA SOCIALE**

All'atto dell'iscrizione e poi annualmente ad ogni rinnovo, il Socio deve versare la quota sociale stabilita annualmente dal Comitato Pesca.

Non avrà diritto a partecipare all'attività dell'Associazione fino a quando non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione.

#### **Articolo 8 - ESCLUSIONI**

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

1. Esercitano la pesca come attività professionale o comunque a scopo di lucro;
2. Abbiano riportato condanna per illeciti penali in materia di pesca.

#### **Articolo 9 - GLI ORGANI SOCIALI**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Ordinaria dei Soci.
- L'Assemblea Straordinaria dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente dell'Associazione
- Il Collegio dei Revisori dei conti.
- Il Collegio dei Probiviri e il Collegio Arbitrale.

### **Articolo 10 - CARICHE SOCIALI**

I componenti degli organi dell'Associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali solo i Soci ordinari dell'Associazione.

La carica di Componente del Consiglio Direttivo e Revisore dei Conti è incompatibile con quelle ricoperte in altre organizzazioni aventi le medesime finalità. La medesima incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti delle predette organizzazioni o da Enti aventi compiti di vigilanza e tutela sulla pesca.

Sono incompatibili anche coloro che hanno rapporti di interesse economico con l'Associazione in relazione alla fornitura di materiale ittico e/o materiale specifico per il recupero e la riproduzione del pesce.

Il compenso annuale al Presidente ed al Segretario sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 11 - ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE**

L'Assemblea dei soci è l'Organo Supremo dell'Associazione e rappresenta l'Universalità dei Soci, i quali, ancorché assenti, sono vincolati dalle decisioni assunte.

Spetta ad essa dare esecuzione agli indirizzi ed alle linee generali che vengono stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Pesca.

In particolare è di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- La nomina del Consiglio Direttivo e la determinazione del numero dei suoi componenti;
- La nomina del Collegio dei Revisori dei conti
- La nomina del Collegio dei Probiviri;

- L'approvazione della relazione del Presidente;
- L'approvazione della relazione finanziaria, del conto consuntivo e del bilancio di previsione;
- L'affiliazione, e/o la fusione con altre Associazioni Pescatori;
- Le proposte di modifica dello Statuto che, se avanzate da un terzo dei soci ordinari, dovranno essere preliminarmente inoltrate al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre. Le stesse, per avere validità, dovranno altresì essere approvate dal Consiglio dei Regolani della Magnifica Comunità di Fiemme.

L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare in merito:

- alle modifiche statutarie;
- all'affiliazione, e/o la fusione con altre Associazioni Pescatori;
- alle dimissioni collegiali di uno degli Organi dell'Associazione

In via straordinaria l'Assemblea è convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente dell'Associazione da almeno un terzo dei soci ordinari; in questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.

L'Assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata in base a quanto previsto dagli articoli 17, 19, 20 e 29

#### **Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo per l'approvazione del bilancio e per gli altri compiti fissati dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge. All'Assemblea ordinaria annuale da svolgersi entro il 28 febbraio partecipano gli iscritti al libro soci alla data del 31 dicembre precedente.

#### **Articolo 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente dell'Associazione mediante:

- Avviso posto all'albo della Associazione.

L'avviso, deve essere esposto all'albo dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e deve contenere, oltre all'indicazione della data, del luogo e dell'ora, l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare.

Non è ammessa la voce "varie ed eventuali".

E' facoltà del Consiglio Direttivo (specialmente in caso di Assemblea Straordinaria) prevedere altri mezzi di pubblicità alla convocazione oltre all'avviso in bacheca.

L'assemblea in prima convocazione è da ritenersi validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, che può avvenire 30 minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea nomina al proprio interno un Presidente ed un segretario e, in caso di elezioni, un seggio elettorale composto da 2 scrutatori scelti fra i soci non candidati.

L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Proposte e mozioni di qualsiasi natura che si intendono presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 1/3 dei soci e presentate al Presidente almeno 2 giorni prima della data dell'assemblea.

Le mozioni urgenti del Consiglio Direttivo e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere inserite nell'ordine del giorno col voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea.

#### **Articolo 14 - VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Sono ammessi alle Assemblee tutti i Soci che risultano iscritti nei Libri Sociali alla data di convocazione delle stesse purché siano in regola col versamento delle quote associative.

Nelle Assemblee ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni sono adottate a maggioranza, salvo nei casi in cui sia disposto diversamente dal presente Statuto o dalla Legge.

Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano, a meno che un quarto degli aventi diritto al voto chieda la votazione per scheda segreta.

Della discussione e delle decisioni adottate viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e nel caso di assemblea elettorale da due scrutatori delegati dall'assemblea stessa.

### **Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci convocata in seggio elettorale.

Possono candidare solo i soci ordinari presentando la candidatura al Consiglio Direttivo in carica almeno 2 giorni prima dell'Assemblea, o direttamente in Assemblea qualora l'Assemblea a maggioranza approvi. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, a parità di voti la precedenza spetta per anzianità. Deve essere, comunque, garantito un consigliere ad ogni Regola nei cui confini ricada la concessione della Magnifica Comunità di Fiemme, qualora della stessa Regola si sia presentato almeno un candidato.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di quattro anni.

Per i componenti del Consiglio Direttivo può essere previsto, per ogni riunione, un gettone di presenza stabilito con voto unanime da tutti i Consiglieri, fatta salva l'approvazione da parte dell'Assemblea e del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I neo eletti devono riunirsi, entro 8 giorni dalla nomina su convocazione del Presidente uscente, o in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina al suo interno del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

Nel caso non sia trovata persona all'interno del Consiglio Direttivo e/o comitato esecutivo disposta a svolgere mansioni di Segretario, è data facoltà al Consiglio di nominare una persona esterna, la quale non avrà diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario

o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri che propongono anche l'Ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni per le riunioni del Consiglio Direttivo devono contenere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare, a cui i Consiglieri devono strettamente attenersi.

La richiesta di convocazione deve essere inviata per iscritto e/o via informatica a tutti i componenti almeno 2 giorni prima della data di convocazione.

Le deliberazioni urgenti del Consiglio Direttivo e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare, possono essere inserite nell'ordine del giorno col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Della riunione del Consiglio Direttivo, verrà redatto apposito verbale sotto firmato dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso potrà essere visionato da tutti i Soci dell'Associazione previa richiesta scritta da presentare al Segretario.

#### **Articolo 17 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI**

I Consiglieri, assenti ingiustificati per due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, o in caso di decadenza da socio, sono dichiarati decaduti dallo stesso. Il Consiglio Direttivo provvederà quindi alla surroga degli stessi, attingendo alla lista dei non eletti. In caso di nessun nominativo presente fra i non eletti, verrà fatta nuova votazione per integrare il consigliere nella prima Assemblea dei Soci convocata. Qualora per dimissioni, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo venga ad essere inferiore alla metà più uno del numero assegnato, il Direttivo decade e dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento per la nomina dei nuovi Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente uscente.

#### **Articolo 18 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo spetta la direzione e l'amministrazione dell'Associazione, nonché tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'Assemblea Generale a norma del presente Statuto o dalla legge.



In particolare spetta al Consiglio Direttivo

- Assumere dipendenti e impiegati, determinandone la retribuzione;
- Nominare i Guardapesca volontari, ed eventualmente, revocare l'ordine di servizio agli stessi; fissare i compensi e stabilire i criteri di rimborso delle spese;
- Applicare i provvedimenti e le sanzioni nei confronti dei Soci che si rendessero responsabili di violazione dello Statuto e del Regolamento interno di pesca;
- Proporre e concordare con le altre Associazioni dell'ambito comunitario, il costo dei permessi di pesca e le quote minime associative, nonché recepire e dare esecuzione agli atti del Comitato per la Pesca;
- Confermare il convenzionamento di nuove acque e/o l'affiliazione con altre società.
- Definire il piano annuale di coltivazione delle acque della Associazione da presentare agli Uffici Provinciali competenti.
- Predisporre ed approvare il Regolamento e le disposizioni annuali sull'esercizio della pesca.
- Predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione;
- Presentare all'assemblea eventuali proposte di modifica dello Statuto;
- Determinare il compenso annuale al Presidente ed al Segretario.
- Assegnare le deleghe per il Segretario.

#### **Articolo 19 - DELIBERAZIONI URGENTI**

In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può adottare le decisioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenere la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 30 giorni dalla data delle decisioni assunte.

#### **Articolo 20 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Può delegare, per determinate competenze e attività, individuate dallo stesso Consiglio Direttivo, membri del Consiglio o figure tecniche competenti.

Il presidente viene eletto fra i Consiglieri eletti in Assemblea dei Soci e dura in carica 4 anni.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Nel caso di dimissioni collegiali di uno degli Organi dell'Associazione, il Presidente deve convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per il rinnovo dell'Organo dimissionario, entro 30 giorni dalla data delle stesse.

Al Presidente spetta un compenso che viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 21 - COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori si compone di almeno un membro effettivo e di un supplente, esperti in materia fiscale e contabile, eletti dall'Assemblea Generale.

I Revisori devono riunirsi almeno una volta all'anno e delle loro riunioni viene redatto verbale firmato dagli intervenuti.

Spetta al Collegio dei Revisori il controllo dell'amministrazione sociale, della cassa e dei libri contabili, nonché la stesura della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo sull'andamento contabile ed amministrativo della gestione.

Spetta al Collegio dei Revisori, altresì, richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria nel caso siano riscontrate rilevanti irregolarità amministrative.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo.

I Revisori sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo., senza diritto di voto.

Non sono eleggibili e, se eletti decadono, i parenti e gli affini fino al terzo grado dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea Generale, su richiesta del Consiglio Direttivo può decidere di affidare il compito di Revisore ad un professionista esterno.

### **Articolo 22- COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in merito alla perdita della qualità di socio ed alla risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere fra i Soci

e l'Associazione o fra gli Organi di essa, circa l'interpretazione dello Statuto e delle deliberazioni sociali, o comunque concernenti i rapporti sociali. Non sono ammessi ricorsi avverso provvedimenti disciplinari relativi a violazioni del Regolamento interno.

### **Articolo 23 – IL SEGRETARIO**

Spetta al Segretario sovrintendere alla verifica e al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta degli schedari di scadenza per il versamento delle quote di rinnovo di concessioni, che dovrà notificare in tempo utile al Consiglio Direttivo., all'ordinamento e alla conservazione degli atti concernenti i servizi di vigilanza, alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, alla stesura dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionamento dell'Ufficio di Segreteria. Potrà inoltre rilasciare copie autentiche di atti dell'Associazione, su richiesta motivata, dei soci e di organi che ne abbiano diritto legale, previo il benestare del Presidente. E' compito del Segretario curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali, provvedere al ricevimento ed al pagamento delle fatture, nonché al versamento di eventuali premi assicurativi e dei contributi di eventuali dipendenti, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti alla gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Segretario può procedere direttamente al pagamento delle spese ordinarie definite tali con atto deliberativo dal Direttivo. Le spese non ordinarie devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. e controfirmate dal Presidente o dal Vicepresidente.

Le spese postali e telefoniche, di viaggio, per semine, ecc., possono essere rimborsate, solo dopo autorizzazione del Presidente o del Vicepresidente. Le note spese del Presidente devono essere firmate dal Vicepresidente. Per l'uso autorizzato del proprio automezzo per ragioni di servizio, è previsto un rimborso spese, la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. con riferimento a disposizioni e criteri già applicati a livello provinciale secondo tabelle riconosciute da Enti pubblici (es ACI).

### **Articolo 24 - PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative,
- b) da ogni altra entrata, sovvenzioni o contributi che concorrono ad incrementare le disponibilità di bilancio.

I singoli associati, non possono chiedere la divisione dei beni patrimoniali, né del fondo comune, né esigere la restituzione della quota in caso di recesso volontario o di sospensione o di radiazione per provvedimenti disciplinari.

#### **Articolo 25 - GESTIONE FINANZIARIA**

L' esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

Il medesimo, messo a disposizione per la prescritta revisione da parte del Collegio dei Revisori, è successivamente proposto per l'approvazione dell'Assemblea Generale.

L'Associazione non ha fini di lucro, in tale definizione si intende ricompreso il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

E' facoltà del Consiglio Direttivo definire ogni anno nel bilancio sociale, un contributo da devolvere in beneficenza in favore di Enti o Associazioni con finalità umanitarie e/o assistenziali.

#### **Articolo 26 - VIGILANZA**

L'Associazione istituisce un servizio di vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione composto da Guardapesca, anche volontari.

I Guardapesca, vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dei singoli

Consiglieri.

Il Guardapesca, in qualità di Guardia Particolare Giurata, verbalizza le infrazioni e le comunica al Consiglio Direttivo. Deve comunicare, inoltre, ogni situazione ritenuta meritevole di venire portata a conoscenza dello stesso.

Il Guardapesca che manca in qualsiasi modo al suo dovere sarà sottoposto a procedimento disciplinare in analogia a quanto disposto dall'art. 28 per i Soci. E' in facoltà del Consiglio Direttivo adottare provvedimento cautelare di sospensione in caso di accertate violazioni di doveri inerenti all'incarico, di particolare gravità

#### **Articolo 27 - MODALITÀ ELETTORALI**

Ogni elettore può esprimere tante preferenze quanti sono i componenti dell'Organo sociale da eleggere.

Qualora vengano espresse preferenze in quantità superiore al numero di componenti sociali da eleggere, la scheda sarà nulla.

#### **Articolo 28 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

I Soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, di attenersi al Regolamento di Pesca e alle disposizioni di volta in volta emanate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nonché alle norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento di cui alla Legge provinciale 12 dicembre 1978 n.60 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Consiglio Direttivo, con decisione motivata, dovrà adottare nei confronti dei Soci che si renderanno colpevoli di inosservanza o violazione di quanto stabilito al precedente comma, i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento interno vigente. In caso di violazioni e comportamenti gravi e/o ripetuti, il Consiglio Direttivo, avvia procedimento disciplinare contestando al Socio le infrazioni e le violazioni verbalizzate dagli organi competenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno invitandolo a presentare le proprie motivazioni/giustificazioni per iscritto, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Il Consiglio Direttivo decide sull'adozione dei provvedimenti disciplinari motivati, e comunicati all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le sanzioni disciplinari sono, a seconda della gravità e dell'eventuale recidiva:

- L'AMMONIZIONE
- La SOSPENSIONE TEMPORANEA del permesso che verrà definita nel provvedimento sanzionatorio che verrà assunto con delibera del Consiglio Direttivo in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento e dalle disposizioni provinciali vigenti.
- L'ESPULSIONE dalla Associazione Pescatori Valle di Fiemme assunta con delibera del Consiglio Direttivo in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento e dalle disposizioni provinciali vigenti.

Il permesso ritirato al momento dell'infrazione, rimane depositato presso la Sede Sociale e verrà restituito alla scadenza del provvedimento sanzionatorio a richiesta dell'interessato.

Il socio sorpreso ad esercitare la pesca nel periodo di ritiro del permesso viene a tutti gli effetti considerato come privo del permesso del concessionario con le discendenti conseguenze.

#### **Articolo 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, da deliberarsi in Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Soci, il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente, avente finalità istituzionali similari, designato dall'Assemblea stessa.

I singoli associati, finché l'Associazione è esistente, non possono chiedere la divisione dei beni patrimoniali, né del fondo comune, né esigere la restituzione della quota in caso di recesso volontario o di sospensione o di radiazione per provvedimenti disciplinari.

#### **Articolo 30 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie, nessuna esclusa, tra gli associati e l'associazione e tra gli organi sociali, saranno sottoposte alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri nominati uno per ciascuno dalle parti interessate ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dalla Magnifica Comunità di Fiemme. Il Collegio deciderà con lodo rituale entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.



Articolo 1 - COSTITUZIONE E SEDE	1
Articolo 2 - SCOPI	1
Articolo 3 - SOCI	2
Articolo 4 - PESCATORI AGGREGATI	2
Articolo 5 - PESCATORI OSPITI STAGIONALI	2
Articolo 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E RESIDENZA	3
Articolo 7 - QUOTA SOCIALE	3
Articolo 8 - ESCLUSIONE	3
Articolo 9 - GLI ORGANI SOCIALI	3
Articolo 10 - CARICHE SOCIALI	4
Articolo 11 - ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE	4
Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE	5
Articolo 13 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE	5
Articolo 14 -VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA	6
Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO	7
Articolo 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	8
Articolo 17 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI	8
Articolo 18 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	8
Articolo 19 - DELIBERAZIONI URGENTI	9
Articolo 20 - IL PRESIDENTE	9
Articolo 21 - COLLEGIO DEI REVISORI	10
Articolo 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI	10
Articolo 23 - IL SEGRETARIO	11
Articolo 24 - PATRIMONIO ED ENTRATE	12
Articolo 25 - GESTIONE FINANZIARIA	12
Articolo 26 - VIGILANZA	12
Articolo 27 - MODALITÀ ELETTORALI	13
Articolo 28 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	13
Articolo 29 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	14





A series of 25 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.